

LA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE È VIETATA IN OGNI GIURISDIZIONE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA SULLE AZIONI ORDINARIE DI PIOVAN S.P.A. PROMOSSA DA AUTOMATION SYSTEMS S.P.A.

Comunicazione ai sensi dell'articolo 102, comma 1, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato, e dell'articolo 37, comma 1, del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera del 14 maggio 1999 n. 11971, come successivamente modificato e integrato, avente ad oggetto l'offerta pubblica di acquisto obbligatoria promossa da Automation Systems S.p.A. (l'"Offerente") sulle azioni ordinarie di Piovan S.p.A. ("Piovan", l'"Emittente" o la "Società")

Milano, 28 gennaio 2025 – Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 102, comma 1, del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "TUF"), e dell'articolo 37, comma 1, del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti"), l'Offerente rende noto con la presente comunicazione (la "Comunicazione") che, in data odierna, si sono verificati i presupposti di legge che fanno scattare i requisiti per l'Offerente di promuovere un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria, ai sensi e per gli effetti degli articoli 102 e 106, comma 1, del TUF (l'"Offerta"), sulla totalità delle azioni ordinarie di Piovan, società con azioni quotate sull'Euronext STAR Milan ("Euronext"), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana"), finalizzata ad ottenere la revoca della quotazione (il "*Delisting*") delle azioni ordinarie (le "Azioni") dell'Emittente.

L'Offerta ha ad oggetto massime n. 16.478.541 Azioni, rappresentative del 30,74% del capitale sociale dell'Emittente, oltre a massime n. 416.062 Azioni Piovan eventualmente attribuite in esecuzione dei Piani di Incentivazione (come *infra* definiti) (le "Azioni Oggetto dell'Offerta") e conseguentemente fino a un massimo di n. 16.894.603 Azioni Oggetto dell'Offerta, rappresentative del 31,52% del capitale sociale di Piovan, dedotte (i) le n. 34.743.239 Azioni già di titolarità dell'Offerente (pari al 64,82% del capitale sociale dell'Emittente e al 67,83% dei relativi diritti di voto (al netto delle Azioni proprie) e (ii) le n. 2.378.220 Azioni proprie detenute dall'Emittente (pari al 4,44% del capitale sociale dell'Emittente) (le "Azioni Proprie").

L'Offerente pagherà un corrispettivo di Euro 14,00 (Euro quattordici/00) *cum* dividendo (ossia inclusivo delle cedole relative ad eventuali dividendi distribuiti dall'Emittente) per ogni Azione portata in adesione all'Offerta (il "Corrispettivo").

Di seguito sono indicati i presupposti giuridici, i termini, le condizioni e gli elementi essenziali dell'Offerta.

Per una completa descrizione e valutazione dell'Offerta, si rinvia al documento di offerta che sarà predisposto in conformità allo schema n. 1 dell'Allegato 2(A) del Regolamento Emittenti, che sarà depositato presso la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("Consob") e reso disponibile dall'Offerente con le modalità e nei tempi prescritti dalla normativa applicabile (il "Documento di Offerta").

1 SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'OPERAZIONE

1.1 L'OFFERENTE

L'Offerente è Automation Systems S.p.A., una società di diritto italiano, con sede in Milano (MI), via Alessandro Manzoni n. 38, iscritta nel registro delle imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, codice fiscale e numero di iscrizione 13658450963.

Il capitale sociale dell'Offerente è interamente detenuto da Automation Systems Investments S.p.A. ("**HoldCo**"); a sua volta, il capitale sociale di HoldCo è interamente detenuto da Automation Systems Participations S.à r.l ("**TopCo**"), il cui capitale sociale è a sua volta posseduto:

- da Automation Systems Collective S.C.A. (l' "**Investitore II**"), per una partecipazione pari all'80% del relativo capitale sociale; e
- da Pentafin S.p.A. ("**Pentafin**"), per una partecipazione pari al 20% del relativo capitale sociale.

Si riportano di seguito i dati degli azionisti di TopCo alla data della presente Comunicazione, con indicazione dei relativi soggetti direttamente o indirettamente controllanti.

- 1) L'Investitore II, soggetto che esercita il controllo in via diretta su TopCo con una partecipazione pari all'80% del capitale, è una società di diritto lussemburghese, con sede legale in Lussemburgo, Rue Aldringen, n. 11, L-1118 Lussemburgo, iscritta al Registro delle Imprese del Lussemburgo, con il numero B270478.

L'intero capitale sociale dell'Investitore II è indirettamente detenuto - per il tramite di società di investimento indipendentemente gestite - da Investindustrial VIII SCSp (e dai fondi a quest'ultimo affiliati), il quale è gestito da BI-Invest Endowment Management S.à r.l., società di diritto lussemburghese, con sede legale in Lussemburgo, rue Aldringen 11, L1118 Lussemburgo, iscritta al registro delle imprese competente con numero B191217 autorizzata da - e soggetta alla supervisione della - *Luxembourg Commission de Surveillance du Secteur Financier* ai sensi della direttiva Europea AIFMD in qualità di *investment manager* di Investindustrial VIII SCSp. A tal fine si precisa che BI-Invest Endowment Management S.à r.l. ha delegato la gestione del portfolio di Investindustrial VIII SCSp alla società di diritto inglese Investindustrial Advisors Limited, private limited company costituita ai sensi delle leggi dell'Inghilterra e del Galles in data 2 giugno 1977, con sede legale in First Floor, One Hooper's Court, Londra, SW3 1AF (Regno Unito), iscritta al registro delle imprese competente con numero 01316019 e autorizzata - e soggetta alla supervisione della - United Kingdom Financial Conduct Authority del Regno Unito. Pertanto, Investindustrial Advisors Limited provvede alla gestione, su base discrezionale, del portfolio di investimenti di Investindustrial VIII SCSp.

- 2) Pentafin, che possiede una partecipazione in TopCo pari al 20% del capitale, è una società di diritto italiano, con sede legale in Santa Maria di Sala (VE), Via delle Industrie n. 16, iscritta al Registro delle Imprese di Venezia-Rovigo, con il numero 02926000270. Il capitale sociale di Pentafin fa capo al dott. Nicola Piovan, il quale detiene una partecipazione pari all'85% del capitale sociale di Pentafin (di cui il 10% a titolo di nuda proprietà, con diritto di usufrutto in capo al sig. Luigi Piovan). Il restante 15% del capitale sociale di Pentafin è costituito da azioni proprie.

Per una rappresentazione grafica della catena di controllo dell'Offerente, alla data odierna, si rinvia al successivo Paragrafo 2.1 della Comunicazione.

1.2 PERSONE CHE AGISCONO DI CONCERTO IN RELAZIONE ALL'OFFERTA

In virtù dei rapporti sopra descritti, HoldCo, TopCo, l'Investitore II e Investindustrial VIII SCSp si considerano persone che agiscono di concerto con l'Offerente ai sensi dell'art. 101- *bis*, comma 4-*bis*, lett. b), del TUF.

Avendo stipulato accordi parasociali connessi all'Offerta e alla *governance* dell'Emittente sono altresì considerate persone che agiscono di concerto con l'Offerente ai sensi dell'art. 101-*bis*, comma 4-*bis*, lett. a), del TUF, Pentafin S.p.A. e il dott. Nicola Piovan (congiuntamente con HoldCo, TopCo, l'Investitore II, Investindustrial VIII SCSp e Investindustrial Advisors Limited, le "**Persone che Agiscono di Concerto**").

L'Offerta è promossa dall'Offerente anche in nome e per conto delle Persone che Agiscono di Concerto.

Fermo restando quanto precede, l'Offerente sarà il solo soggetto a rendersi acquirente delle Azioni Oggetto dell'Offerta che saranno portate in adesione alla medesima.

Per maggiori informazioni in merito al contenuto degli accordi parasociali connessi all'Offerta, si rinvia alle relative informazioni essenziali, ai sensi degli artt. 122 del TUF e 130 del Regolamento Emittenti, sul sito *internet* dell'Emittente (www.piovan.com).

1.3 L'EMITTENTE

L'Emittente è Piovan S.p.A., società per azioni costituita ed esistente ai sensi del diritto italiano, con sede legale in Santa Maria di Sala (VE), Via delle Industrie n. 16, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia Rovigo, Codice Fiscale 02307730289 e Partita IVA 02700490275, capitale sociale pari a Euro 6.000.000, suddiviso in n. 53.600.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, quotate sull'Euronext STAR Milan, con codice ISIN IT0005337958.

Per quanto a conoscenza dell'Offerente, alla data della presente Comunicazione, l'Emittente è titolare di n. 2.378.220 Azioni Proprie, pari al 4,44% del capitale sociale, il cui diritto di voto è sospeso a norma dell'art. 2357-*ter* cod. civ.

Alla data odierna, l'Emittente non ha emesso obbligazioni convertibili, warrant e/o strumenti finanziari che attribuiscono diritto di voto, anche limitatamente a specifici argomenti, nelle assemblee ordinarie e straordinarie, e/o altri strumenti finanziari che possano conferire a terzi in futuro diritti di acquisire azioni dell'Emittente o diritti di voto anche limitati, fatti salvi i diritti assegnati ai beneficiari del "*Piano Long Term Incentive 2023-2025*", approvato dall'Assemblea Ordinaria dell'Emittente in data 27 aprile 2023, e il "*Piano di Phantom Stock Option 2020-2022*", approvato dall'Assemblea Ordinaria dell'Emittente in data 12 maggio 2020 (i "**Piani di Incentivazione**").

Ai sensi dell'articolo 3 dello statuto sociale dell'Emittente, la durata dell'Emittente è stabilita al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata in conformità alla disciplina di legge di tempo in tempo vigente. È escluso il diritto di recesso per gli azionisti che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione.

Alla data della Comunicazione, l'Offerente è divenuto titolare di complessive n. 34.743.239 Azioni Piovan, rappresentative del 64,82% del capitale sociale dell'Emittente e del 67,83% dei relativi diritti di voto al netto delle Azioni Proprie.

Alla data odierna, non vi sono soggetti diversi dall'Offerente che, in base alle comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del TUF, così come pubblicate sul sito *internet* della CONSOB alla data della Comunicazione, risultano detenere una partecipazione rilevante nel capitale sociale dell'Emittente (fonte: www.consob.it).

2 PRESUPPOSTI GIURIDICI E MOTIVAZIONI DELL'OFFERTA

2.1 PRESUPPOSTI GIURIDICI DELL'OFFERTA

L'Offerta consiste in un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 1, del TUF.

L'obbligo di procedere all'Offerta da parte dell'Offerente consegue al perfezionamento, in data odierna (la "**Data di Esecuzione**") di una serie di operazioni di cui si fornisce descrizione di seguito:

- in data 19 luglio 2024, come altresì descritto nel comunicato stampa diffuso dall'Emittente ai sensi dell'articolo 114 del TUF e dell'art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014 (il "**Comunicato MAR**"), l'Offerente, Pentafin e, limitatamente ad alcune previsioni, il dott. Nicola Piovan hanno sottoscritto un contratto di compravendita (il "**Contratto di Compravendita Pentafin**") avente ad oggetto la compravendita, da parte dell'Offerente, di n. 31.275.541 Azioni Piovan di titolarità di Pentafin, pari al 58,35% del capitale sociale dell'Emittente (la "**Compravendita Pentafin**");
- in data 19 luglio 2024, come altresì descritto nel Comunicato MAR, l'Investitore II e Pentafin hanno sottoscritto un accordo di investimento, come modificato in data odierna (l' "**Accordo di Investimento**"), avente ad oggetto, tra l'altro: (i) gli impegni di capitalizzazione di BidCo, di TopCo e di HoldCo, anche mediante il reinvestimento da parte di Pentafin nel capitale sociale di TopCo, e (ii) gli impegni di ciascuna parte in relazione alla promozione da parte di BidCo – in seguito alla Compravendita Pentafin – dell'Offerta;
- l'Accordo di Investimento prevedeva, *inter alia*, la sottoscrizione, alla Data di Esecuzione, di un modello di patto parasociale, il cui estratto è stato pubblicato in data 24 luglio 2024, ai sensi degli artt. 122 del TUF e 130 del Regolamento Emittenti, sul sito *internet* dell'Emittente, disciplinante (i) l'evoluzione della struttura societaria e i reciproci diritti e obblighi in relazione al governo societario di TopCo, di HoldCo, di BidCo e delle società del gruppo Piovan (il "**Gruppo**"); (ii) il regime di circolazione delle azioni e il regime di disinvestimento di TopCo, HoldCo, BidCo, e, in base dell'esito dell'Offerta e della successiva fusione, della Società, nonché (iii) i reciproci impegni relativi alle fusioni (il "**Patto Parasociale**");
- sempre in data 19 luglio 2024, come altresì descritto nel Comunicato MAR, l'Offerente e 7-Industries Holding B.V. ("**7-Industries**") hanno sottoscritto un contratto di compravendita (il "**Contratto di Compravendita 7-Industries**") e, congiuntamente al Contratto di Compravendita Pentafin, i "**Contratti di Compravendita**"), avente ad oggetto la compravendita di n. 3.467.698 Azioni Piovan di titolarità di 7-Industries, pari al 6,47% del capitale sociale dell'Emittente (la "**Compravendita 7-Industries**").
- in data 4 settembre 2024, l'Autorità di concorrenza tedesca ha autorizzato incondizionatamente l'esecuzione dei Contratti di Compravendita;
- in data 17 settembre 2024, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha autorizzato incondizionatamente l'esecuzione dei Contratti di Compravendita ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
- in data 25 settembre 2024, l'Autorità di concorrenza austriaca ha autorizzato incondizionatamente l'esecuzione dei Contratti di Compravendita;
- in data 4 ottobre 2024, a seguito della scadenza dei relativi periodi di attesa, l'Autorità di concorrenza americana ha autorizzato incondizionatamente l'esecuzione dei Contratti di Compravendita;

Comunicazione emessa da Automation Systems S.p.A. e diffusa al mercato da Piovan S.p.A. per conto di Automation Systems S.p.A.


- in data 8 novembre 2024, a seguito della comunicazione effettuata in data 26 agosto 2024 dall'Offerente e da Piovan ai sensi dell'art. 2 del d.l. n. 21 del 2012 (normativa c.d. "golden power"), la Presidenza del Consiglio dei Ministri (i) ha rilasciato il nulla osta all'esecuzione dei Contratti di Compravendita senza esercizio dei poteri speciali, mentre (ii) ha comunicato che dovranno essere oggetto di separata e ulteriore notifica ai sensi del d.l. n. 21/2012 sia il pacchetto di garanzie (1) funzionale all'ottenimento delle risorse di debito per far fronte alla copertura finanziaria dell'operazione, sia le eventuali fusioni tra BidCo e/o HoldCo e/o l'Emittente;
- in data 24 dicembre 2024, a seguito della comunicazione effettuata in data 18 novembre 2024 dall'Offerente ai sensi dell'art. 2 del d.l. n. 21 del 2012, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha rilasciato il nulla osta senza esercizio dei poteri speciali rispetto al pacchetto di garanzie funzionale all'ottenimento delle risorse di debito per far fronte alla copertura finanziaria dell'operazione e all'eventuale fusione tra BidCo e HoldCo;
- in data 10 gennaio 2025, l'Autorità austriaca competente in materia di controllo degli investimenti esteri ha comunicato il rilascio del nulla-osta relativo all'Operazione ai sensi della relativa normativa austriaca;
- alla Data di Esecuzione, si sono perfezionati (i) la Compravendita Pentafin, (ii) l'Accordo di Investimento, e (iii) la Compravendita 7-Industries;
- sempre alla Data di Esecuzione, l'Investitore II, TopCo, Pentafin e, limitatamente ad alcune previsioni, il dott. Nicola Piovan hanno sottoscritto il Patto Parasociale.

L'obbligo di procedere all'Offerta consegue, quindi, al perfezionamento, alla Data di Esecuzione, della Compravendita Pentafin, avente ad oggetto l'acquisizione da parte dell'Offerente di n. 31.275.541 Azioni Piovan, rappresentative del 58,35% del capitale sociale di Piovan. Inoltre, alla Data di Esecuzione, a seguito del perfezionamento del Contratto di Compravendita 7-Industries, l'Offerente ha acquistato ulteriori n. 3.467.698 Azioni Piovan, pari al 6,47% del capitale sociale dell'Emittente.

Pertanto, per effetto del perfezionamento dei Contratti di Compravendita, l'Offerente è divenuta titolare, alla Data di Esecuzione, di complessive n. 34.743.239 Azioni Piovan, rappresentative del 64,82% del capitale sociale dell'Emittente.

Si riporta di seguito una rappresentazione grafica della catena di controllo dell'Emittente, alla data odierna, con indicazione della relativa percentuale di partecipazione:

¹ Si tratta di un diritto di pegno sulle azioni dell'Offerente e di Automation Systems Investments S.p.A. nonché, subordinatamente all'avveramento di alcune condizioni, di un diritto di pegno sulle azioni detenute dall'Offerente in Piovan in favore dei soggetti finanziatori.



- (1) Nicola Piovan detiene una partecipazione pari all'85% del capitale sociale di Pentafin (di cui il 10% a titolo di nuda proprietà, con diritto di usufrutto in capo al sig. Luigi Piovan). Il restante 15% del capitale sociale di Pentafin è costituito da azioni proprie.

2.2 MOTIVAZIONI DELL'OFFERTA E PROGRAMMI FUTURI DELL'OFFERENTE

L'Offerta è finalizzata ad acquisire l'intero capitale sociale dell'Emittente e conseguire il Delisting nel contesto dell'Offerta medesima.

Pertanto – al verificarsi dei relativi presupposti – l'Offerente non intende ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni.

Mediante l'Offerta e il Delisting, l'Offerente intende attuare un rafforzamento del posizionamento internazionale dello stesso attraverso la penetrazione di nuovi mercati e segmenti di applicazione, operazione più facilmente perseguibile assumendo lo *status* di società non quotata.

A tale riguardo, l'Offerente ritiene che i programmi futuri relativi all'Emittente possano essere più agevolmente ed efficacemente perseguiti in una situazione di controllo totalitario e di perdita dello *status* di società quotata in capo all'Emittente. Tale situazione, infatti, è normalmente caratterizzata da minori oneri e da un accresciuto grado di flessibilità gestionale e organizzativa alla luce dei vantaggi derivanti dalla semplificazione degli assetti proprietari.

Qualora il *Delisting* non venisse conseguito a esito dell'Offerta, l'Offerente si riserva il diritto di conseguire il *Delisting* mediante una fusione per incorporazione dell'Emittente nell'Offerente (società non quotata). A esito della fusione per il *Delisting*, i titolari di Azioni che non esercitino il diritto di recesso diventerebbero titolari di una partecipazione nel capitale sociale di una società non quotata (*cf.* il Paragrafo 3.4.4 della Comunicazione).

In caso di concentrazione della totalità delle Azioni Piovan in capo all'Offerente e alle Persone che Agiscono di Concerto con l'Offerente verrebbero meno le limitazioni imposte dalla legge in presenza di soci di minoranza e i costi ordinari derivanti dagli obblighi informativi legati allo *status* di società quotata. Ulteriore flessibilità operativa potrebbe essere conseguita nel contesto del mercato dei capitali privati sia in relazione alla strutturazione di nuove operazioni finalizzate alla crescita per linee esterne sia in ordine alla gestione delle iniziative esistenti.

A seguito del perfezionamento dell'Offerta (ivi incluso l'eventuale adempimento dell'obbligo di acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF e/o esercizio dell'obbligo di acquisto ex articolo 108, comma 1, del TUF e del diritto di acquisto ex articolo 111 del TUF), l'Offerente intende continuare a sostenere lo sviluppo dell'Emittente, consolidando e valorizzando il perimetro delle attività attuali e cogliendo, allo stesso tempo, eventuali future opportunità di crescita in Italia e all'estero, in linea con un indirizzo strategico volto alla valorizzazione del *business* nel medio-lungo periodo.

L'Offerente non esclude pertanto la possibilità di valutare in futuro, a sua discrezione, eventuali opportunità di mercato finalizzate alla predetta crescita interna e/o esterna dell'Emittente, ivi inclusa l'opportunità di realizzare operazioni straordinarie, quali, in via meramente esemplificativa, acquisizioni, cessioni, fusioni, scissioni, riguardanti l'Emittente ovvero taluni suoi cespiti o rami d'azienda e/o aumenti di capitale, la cui esecuzione potrebbe avere effetti diluitivi in capo agli azionisti dell'Emittente.

3 ELEMENTI ESSENZIALI DELL'OFFERTA

3.1 STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA

L'Offerta ha a oggetto massime n. 16.478.541 Azioni, rappresentative del 30,74% del capitale sociale dell'Emittente, oltre a massime n. 416.062 Azioni Piovan eventualmente attribuite in esecuzione dei Piani di Incentivazione, dedotte le n. 34.743.239 Azioni già di titolarità dell'Offerente (pari al 64,82% del capitale sociale dell'Emittente e al 67,83% dei relativi diritti di voto al netto delle Azioni proprie) e le n. 2.378.220 Azioni Proprie (pari al 4,44% del capitale sociale dell'Emittente).

Alla luce di quanto precede, il numero delle Azioni Oggetto dell'Offerta potrebbe variare in aumento fino a un massimo di n. 16.894.603 Azioni, rappresentative del 31,52% del capitale sociale di Piovan qualora, durante il Periodo di Adesione (come di seguito definito), nonché durante l'esecuzione dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, siano attribuite fino a massime n. 416.062 Azioni Piovan in esecuzione dei Piani di Incentivazione.

Si precisa che l'Offerente si riserva il diritto di acquistare azioni al di fuori dell'Offerta, nel rispetto delle leggi, delle norme e dei regolamenti applicabili. Eventuali acquisti compiuti al di fuori dell'Offerta saranno resi noti al mercato ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lett. c), del Regolamento Emittenti.

L'Offerta è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti gli azionisti dell'Emittente e non è soggetta a condizioni di efficacia.

Le Azioni portate in adesione all'Offerta dovranno essere liberamente trasferibili all'Offerente e libere da vincoli e gravami di ogni genere e natura, siano essi reali, obbligatori o personali.

3.2 CORRISPETTIVO UNITARIO ED ESBORSO MASSIMO

Il Corrispettivo offerto dall'Offerente per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta è pari ad Euro 14,00, meno l'importo di qualsiasi eventuale dividendo (ordinario o straordinario) per Azione di cui i competenti organi sociali dell'Emittente dovessero approvare la distribuzione e che risultasse effettivamente corrisposto prima della data di pagamento del Corrispettivo e sarà interamente versato in contanti alla data di pagamento dell'Offerta (come eventualmente prorogato ovvero alla data di pagamento ad esito della Riapertura dei Termini, come *infra* definita).

Il Corrispettivo è da intendersi al netto di bolli, spese, compensi e/o provvigioni che rimarranno a carico dell'Offerente, mentre l'imposta ordinaria o sostitutiva sulle plusvalenze, ove dovuta, rimarrà a carico degli aderenti all'Offerta.

Considerata la natura obbligatoria dell'Offerta e tenuto conto della struttura della operazione da cui sorge l'obbligo di promuovere l'Offerta, il Corrispettivo è stato fissato conformemente a quanto disposto dall'articolo 106, comma 2, del TUF, ai sensi del quale l'offerta deve essere promossa a un prezzo non inferiore a quello più elevato pagato dall'offerente e dalle persone che agiscono di concerto per acquisti di azioni ordinarie dell'emittente nei dodici mesi anteriori alla data della comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1, del TUF. Il Corrispettivo coincide con il prezzo unitario pagato dall'Offerente per l'acquisto della partecipazione rilevante nel contesto dei Contratti di Compravendita.

Coerentemente ai criteri di cui sopra, dal momento che né l'Offerente né le Persone che Agiscono di Concerto con l'Offerente hanno acquistato azioni dell'Emittente – nei dodici mesi antecedenti la data della comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1, del TUF – a un prezzo superiore alla valorizzazione unitaria delle azioni dell'Emittente convenzionalmente riconosciuta dalle parti nel contesto dell'Accordo di Investimento e dei Contratti di Compravendita, il Corrispettivo è pari a Euro 14,00.

Il Corrispettivo incorpora un premio pari al 13,4% rispetto al prezzo ufficiale delle Azioni alla data del 18 luglio 2024 (ultimo giorno di borsa aperta prima della diffusione del Comunicato MAR) (la "**Data di Riferimento**").

Si precisa che, nella determinazione del Corrispettivo, non sono state ottenute e/o utilizzate perizie elaborate da soggetti indipendenti o finalizzate alla valutazione della congruità dello stesso.

Nella seguente tabella viene riportato un confronto tra il Corrispettivo per Azione e: (i) l'ultimo prezzo ufficiale di chiusura delle azioni registrato alla Data di Riferimento e (ii) la media aritmetica ponderata sui volumi dei prezzi ufficiali relativa a 1, 3, 6 mesi ed 1 anno precedenti la Data di Riferimento:

Periodo di riferimento	Prezzo medio ponderato nel periodo	Corrispettivo vs prezzo medio ponderato di periodo
Prezzo medio ponderato sui volumi – alla Data di Riferimento	12,35	13,4%
Prezzo medio ponderato sui volumi – 1 mese precedente la Data di Riferimento	12,13	15,4%
Prezzo medio ponderato sui volumi – 3 mesi precedenti la Data di Riferimento	12,03	16,4%
Prezzo medio ponderato sui volumi – 6 mesi precedenti la Data di Riferimento	11,65	20,2%
Prezzo medio ponderato sui volumi – 1 anno precedente la Data di Riferimento	10,81	29,6%

Fonte: Factset al 18 luglio 2024

L'esborso massimo, in caso di adesione totalitaria all'Offerta da parte di tutti i titolari delle Azioni, sarà pari a Euro 236.524.442,00 (ivi incluse le n. 416.062 Azioni Piovan eventualmente attribuite in esecuzione dei Piani di Incentivazione) (l'**Esborso Massimo**). Si segnala che l'Esborso Massimo potrà ridursi in base al numero di Azioni Oggetto dell'Offerta eventualmente acquistate dall'Offerente al di fuori dell'Offerta stessa e/o dalle Persone che Agiscono di Concerto.

L'Offerente dichiara ai sensi dell'art. 37-*bis* del Regolamento Emittenti di essersi messo in condizione di poter far fronte pienamente agli impegni di pagamento del Corrispettivo. L'Offerente intende far fronte alla copertura finanziaria dell'Esborso Massimo facendo ricorso sia a risorse finanziarie di *equity* sia a risorse finanziarie di debito. Per maggiori informazioni circa le modalità di finanziamento dell'Offerta, si rinvia a quanto sarà indicato nel Documento di Offerta.

L'Offerente consegnerà a CONSOB, entro il giorno precedente la pubblicazione del Documento di Offerta, adeguate garanzie di esatto adempimento secondo quanto previsto dall'articolo 37-bis, comma 3, del Regolamento Emittenti.

3.3 DURATA DELL'OFFERTA

Il periodo di adesione all'Offerta (il "**Periodo di Adesione**") sarà concordato con Borsa Italiana nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 40 del Regolamento Emittenti e avrà una durata compresa tra un minimo di 15 (quindici) e un massimo di 25 (venticinque) giorni di borsa aperta, salvo proroga o eventuale Riapertura dei Termini (come *infra* definita).

Il Periodo di Adesione avrà inizio a seguito dell'approvazione del Documento di Offerta da parte di Consob in conformità della normativa vigente. I termini e le condizioni di adesione all'Offerta e le date del Periodo di Adesione saranno descritti nel Documento di Offerta.

Trattandosi di offerta promossa da un soggetto che detiene una partecipazione nell'Emittente superiore alla soglia del 30% prevista dall'articolo 106, comma 1, del TUF, all'Offerta si applicherà l'articolo 40-*bis* del Regolamento Emittenti. Pertanto, a chiusura del Periodo di Adesione e, precisamente, entro il giorno di borsa aperta successivo alla data di pagamento, il Periodo di Adesione potrebbe essere riaperto per 5 (cinque) giorni di borsa aperta ai sensi dell'articolo 40-*bis*, comma 1, lettera b), del Regolamento Emittenti (la "**Riapertura dei Termini**").

Tuttavia, ai sensi dell'art. 40-*bis*, comma 3, del Regolamento Emittenti, la Riapertura dei Termini non avrà luogo, tra l'altro:

- (i) nel caso in cui l'Offerente, almeno 5 (cinque) giorni di Borsa aperta prima della fine del Periodo di Adesione, renda noto al mercato di aver raggiunto almeno i due terzi del capitale sociale dell'Emittente ovvero di aver acquistato almeno la metà delle Azioni Oggetto dell'Offerta;
- (ii) nel caso in cui, al termine del Periodo di Adesione, l'Offerente (congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto) venga a detenere la partecipazione di cui all'articolo 108, comma 1, ovvero quella di cui all'articolo 108, comma 2, del TUF e, nel secondo caso, abbia dichiarato l'intenzione di non ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni.

3.4 INTENZIONE DI REVOCARE DALLA NEGOZIAZIONE LE AZIONI OGGETTO DELL'OFFERTA

3.4.1 Obbligo di acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF

L'Offerente intende realizzare il Delisting delle Azioni. Nel caso in cui, a esito dell'Offerta, l'Offerente (congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto) venisse a detenere, per effetto delle adesioni all'Offerta e di acquisti eventualmente effettuati al di fuori della medesima ai sensi della normativa applicabile, entro il termine del Periodo di Adesione, come eventualmente prorogato in conformità con la normativa applicabile e/o riaperto a seguito della Riapertura dei Termini, una partecipazione complessiva superiore al 90%, ma inferiore al 95%, del capitale sociale dell'Emittente, l'Offerente dichiara sin d'ora la propria intenzione di non ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni.

Si precisa che, ai fini del calcolo della soglia prevista dall'articolo 108, comma 2, del TUF, le Azioni Proprie detenute dall'Emittente saranno computate nella partecipazione complessiva dell'Offerente (numeratore) senza essere sottratte dal capitale sociale dell'Emittente (denominatore).

Sussistendone i presupposti, l'Offerente adempierà pertanto all'obbligo di acquistare le restanti Azioni Oggetto dell'Offerta dagli azionisti dell'Emittente che ne abbiano fatto richiesta ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF (**"Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF"**). Il corrispettivo per l'espletamento della procedura dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF sarà determinato ai sensi dell'art. 108, comma 3, del TUF, e sarà pertanto pari al Corrispettivo (ossia Euro 14,00 *cum* dividendo per ciascuna Azione).

A seguito del verificarsi dei presupposti dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, Borsa Italiana – ai sensi dell'articolo 2.5.1, comma 6, del Regolamento di Borsa – disporrà il *Delisting* a decorrere dal primo Giorno di Borsa Aperta successivo alla data di pagamento del corrispettivo relativo alla procedura volta ad adempiere all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF. Pertanto, a seguito dell'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, le Azioni saranno revocate dalla quotazione e gli azionisti dell'Emittente che avranno deciso di non portare in adesione le loro Azioni e che non abbiano richiesto all'Offerente di acquistare le loro Azioni in virtù dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, saranno titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato regolamentato, con conseguenti possibili difficoltà di liquidare in futuro il proprio investimento.

3.4.2 Obbligo di acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF ed esercizio del diritto di acquisto ai sensi dell'art. 111 del TUF

Nel caso in cui, a esito dell'Offerta, l'Offerente (congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto) venisse a detenere, per effetto delle adesioni all'Offerta e di acquisti di Azioni eventualmente effettuati al di fuori della medesima ai sensi della normativa applicabile, entro il termine del Periodo di Adesione, come eventualmente prorogato in conformità con la normativa applicabile e/o riaperto a seguito della Riapertura dei Termini, nonché per effetto dell'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, una partecipazione complessiva almeno pari al 95% del capitale sociale dell'Emittente, l'Offerente dichiara sin d'ora la propria volontà di avvalersi del diritto di acquistare le rimanenti Azioni ai sensi dell'art. 111 del TUF (il **"Diritto di Acquisto"**).

Si precisa che, ai fini del calcolo della soglia prevista dall'art. 108, comma 1, del TUF e dall'articolo 111 del TUF, le Azioni Proprie detenute dall'Emittente saranno computate nella partecipazione complessiva dell'Offerente (numeratore) senza essere sottratte dal capitale sociale dell'Emittente (denominatore).

L'Offerente, ove ne ricorrano le condizioni, esercitando il Diritto di Acquisto, adempirà altresì all'obbligo di acquisto di cui all'art. 108, comma 1, TUF, nei confronti degli azionisti dell'Emittente che ne abbiano fatto richiesta (l'"**Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF**"), dando pertanto corso ad un'unica procedura (la "**Procedura Congiunta**").

Il Diritto di Acquisto sarà esercitato non appena possibile dopo la conclusione del Periodo di Adesione, come eventualmente riaperto a seguito della Riapertura dei Termini, o della procedura per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF. Il corrispettivo del Diritto di Acquisto sarà fissato ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 108, comma 3, del TUF, come richiamate dall'articolo 111 del TUF, ossia ad un prezzo pari al Corrispettivo (ossia Euro 14,00 *cum* dividendo per ciascuna Azione).

Ai sensi dell'art. 2.5.1, comma 6, del Regolamento di Borsa, nel caso di esercizio del Diritto di Acquisto, Borsa Italiana disporrà la sospensione e/o il *Delisting* delle Azioni dell'Emittente, tenendo conto dei tempi previsti per l'esercizio del Diritto di Acquisto.

3.4.3 Eventuale scarsità del flottante

Fermo restando quanto indicato nei precedenti paragrafi 3.4.1 e 3.4.2, nel caso in cui, a esito dell'Offerta, il flottante residuo delle Azioni Piovan fosse superiore al 10% ma inferiore al 20% del capitale sociale dell'Emittente, tale flottante potrebbe non essere ritenuto idoneo a soddisfare le esigenze di sufficiente diffusione richieste dal Regolamento di Borsa per il mantenimento dell'Emittente sull'Euronext STAR Milan, con conseguente possibile trasferimento dell'Emittente da tale segmento all'Euronext Milan, secondo quanto previsto dall'articolo IA.4.2.2, comma 3, delle Istruzioni di Borsa. In caso di perdita della qualifica di STAR, le Azioni Piovan potrebbero presentare un grado di liquidità minore rispetto a quello registrato alla data della Comunicazione. Inoltre, l'Emittente non sarebbe più tenuto al rispetto dei particolari requisiti di trasparenza e *corporate governance* obbligatori per le sole società quotate sul segmento STAR e potrebbe decidere, a sua discrezione, di non farne applicazione in via volontaria.

Nel caso in cui, a esito dell'Offerta (inclusa l'eventuale proroga del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile o l'eventuale Riapertura dei Termini), ove non ricorrano i presupposti per il *Delisting*, non è escluso che ci sarà una scarsità di flottante che non garantisca la regolare negoziazione delle Azioni. In tale ipotesi, Borsa Italiana potrà disporre la sospensione e/o la revoca dalla quotazione delle Azioni ai sensi dell'articolo 2.5.1 del Regolamento di Borsa, salvo che l'Offerente non decida di ripristinare un flottante idoneo ad assicurare un regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni.

A tal riguardo, si segnala che, anche in presenza di una scarsità di flottante, l'Offerente non intende porre in essere misure volte a ripristinare le condizioni minime di flottante per un regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni, in quanto la normativa applicabile non impone alcun obbligo in tal senso.

In caso di *Delisting*, si precisa che i titolari delle Azioni Oggetto dell'Offerta che non hanno aderito all'Offerta saranno titolari di strumenti finanziari non negoziati su alcun mercato regolamentato, con conseguenti difficoltà a liquidare in futuro il proprio investimento.

3.4.4 Fusione

L'Offerente intende procedere al *Delisting*, ossia alla revoca delle azioni dell'Emittente dalla quotazione sull'Euronext STAR Milan.

Pertanto, qualora il *Delisting* non fosse raggiunto per effetto dell'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF e/o dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF e attraverso l'esercizio del Diritto di Acquisto ai sensi dell'art. 111, comma 1, del TUF, l'Offerente si riserva la facoltà di conseguire il *Delisting* mediante altri mezzi, tra cui la fusione tra l'Emittente e l'Offerente (o

altra società non quotata anche di nuova costituzione facente parte del medesimo gruppo dell'Offerente) (la "Fusione").

In aggiunta a quanto precede, si segnala che alla data della Comunicazione la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha rilasciato, ai sensi del d.l. n. 21 del 2012 (normativa c.d. "golden power"), (i) con provvedimento comunicato in data 8 novembre 2024, il nulla osta senza condizioni all'acquisto da parte dell'Offerente del controllo sull'Emittente, e (ii) con provvedimento comunicato in data 24 dicembre 2024, il nulla-osta senza condizioni all'esecuzione della fusione per incorporazione tra HoldCo e BidCo. La Fusione con l'Emittente sarebbe parimenti subordinata al rilascio di un ulteriore nulla osta *golden power* da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Fusione in assenza di Delisting

Ove non siano stati raggiunti i presupposti per il *Delisting* ad esito dell'Offerta, l'Offerente si riserva la facoltà di conseguire il *Delisting* mediante la Fusione per incorporazione dell'Emittente nell'Offerente (società non quotata), a seconda dei casi, nei tempi e con le modalità necessari per adempiere tutte le disposizioni di Legge applicabili, ivi incluse quelle previste dal d.l. n. 21 del 2012 (normativa c.d. "golden power").

Si precisa che, alla data della Comunicazione, l'Offerente detiene una partecipazione nell'Emittente pari al 64,82% del capitale sociale dell'Emittente e al 67,83% dei relativi diritti di voto (al netto delle Azioni Proprie). Tenuto conto delle massime n. 416.062 Azioni Piovan eventualmente attribuite nell'esecuzione dei Piani di Incentivazione, l'Offerente verrebbe a detenere una partecipazione nell'Emittente pari al 67,28% dei relativi diritti di voto (al netto delle Azioni Proprie rimanenti post esecuzione dei Piani di Incentivazione). Pertanto l'Offerente, tenuto conto delle Azioni Proprie detenute dall'Emittente alla data della Comunicazione e di quelle post esecuzione dei Piani di Incentivazione, dispone dei diritti di voto necessari e sufficienti per esercitare il controllo sull'assemblea straordinaria dell'Emittente e, di conseguenza, per approvare la Fusione per incorporazione dell'Emittente nell'Offerente (società non quotata), con la conseguenza che i titolari di Azioni dell'Emittente che non esercitino il diritto di recesso diventerebbero, per effetto della Fusione, titolari di una partecipazione nel capitale sociale di una società le cui azioni non saranno quotate.

Tenuto conto che l'Offerente è parte correlata dell'Emittente ai sensi del Regolamento Parti Correlate, la Fusione si qualificherebbe quale operazione tra parti correlate ai sensi del medesimo Regolamento e, conseguentemente, sarebbe sottoposta ai principi e alle regole di trasparenza e correttezza sostanziale e procedurale contemplati dalla procedura per le operazioni con parti correlate adottata dall'Emittente in attuazione del Regolamento Parti Correlate.

Nell'ipotesi in cui l'Emittente dovesse essere oggetto dell'operazione di Fusione in assenza di *Delisting*, agli azionisti dell'Emittente che non abbiano concorso alla deliberazione di approvazione della Fusione (e pertanto di esclusione dalla quotazione) spetterebbe il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437-*quinquies* del Codice Civile, in quanto, in tale ipotesi, essi riceverebbero in concambio azioni non quotate su un mercato regolamentato. In tale caso, il valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso sarebbe determinato ai sensi dell'articolo 2437-*ter*, comma 3, del Codice Civile, facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso.

Pertanto, a seguito della Fusione, ove realizzata, gli azionisti dell'Emittente che decidessero di non esercitare il diritto di recesso sarebbero titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato regolamentato, con conseguente difficoltà di liquidare in futuro il proprio investimento.

Fusione successiva al Delisting

Nell'ipotesi alternativa di Fusione inversa per incorporazione dell'Offerente nell'Emittente dopo il *Delisting*, ferma restando la necessità di ottenere il rilascio del nulla osta di cui al d.l. n. 21 del 2012 (normativa c.d. "*golden power*"), agli azionisti dell'Emittente – che (i) siano titolari di Azioni Piovan quando l'Offerente venga a detenere, ad esito dell'Offerta, una partecipazione complessiva superiore al 90%, ma inferiore al 95%, del capitale sociale dell'Emittente, e (ii) non abbiano concorso alla deliberazione di approvazione della fusione – spetterebbe il diritto di recesso solo al ricorrere di uno dei presupposti di cui all'articolo 2437 cod. civ. In tal caso, il valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso sarebbe determinato ai sensi dell'articolo 2437-ter, comma 2, cod. civ., tenuto conto della consistenza patrimoniale dell'Emittente e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

Ulteriori possibili operazioni straordinarie

L'Offerente non esclude, altresì, di poter valutare, a sua discrezione, in futuro l'opportunità di realizzare – in aggiunta o in alternativa alle eventuali operazioni di fusione descritte ai paragrafi che precedono – eventuali ulteriori operazioni straordinarie che si ritenessero opportune in linea con gli obiettivi e le motivazioni dell'Offerta, sia in caso di *Delisting* che di non revoca delle azioni ordinarie dell'Emittente dalla quotazione, quali, in via meramente esemplificativa, acquisizioni, cessioni, fusioni, scissioni riguardanti l'Emittente ovvero taluni suoi cespiti o rami d'azienda, e/o aumenti di capitale, fermo restando che, alla data della Comunicazione, non sono state assunte decisioni da parte degli organi competenti delle società coinvolte in merito a nessuna delle operazioni di cui al presente paragrafo.

3.5 MERCATI IN CUI È PROMOSSA L'OFFERTA

L'Offerta è promossa in Italia, in quanto le Azioni sono quotate sull'Euronext STAR Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana, ed è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti gli azionisti dell'Emittente. Salvo quanto di seguito indicato, l'Offerta è soggetta agli obblighi di comunicazione e agli adempimenti procedurali previsti dal diritto italiano.

L'Offerta non è promossa né diffusa, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale l'Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità locali o sia in violazione di norme o regolamenti (gli "**Altri Paesi**"), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio internazionale (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed Internet) degli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Giappone o degli Altri Paesi, né qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Giappone o degli Altri Paesi, né in alcun altro modo.

Copia del Documento di Offerta, o di porzioni dello stesso, così come copia di qualsiasi ulteriore documento relativo all'Offerta, non sono e non dovranno essere inviate, né in qualsiasi modo trasmesse, o comunque distribuite, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Australia, in Canada, in Giappone o negli Altri Paesi. Chiunque riceva i suddetti documenti non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli (né a mezzo di posta né attraverso alcun altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio internazionale) negli Stati Uniti d'America, in Australia, in Canada, in Giappone o negli Altri Paesi. Il Documento di Offerta, così come ogni altro documento relativo all'Offerta, non costituisce e non potrà essere interpretato quale offerta di strumenti finanziari rivolta a soggetti domiciliati e/o residenti negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia o negli Altri Paesi. Nessuno strumento può essere offerto o compravenduto negli Stati

Uniti d'America, Australia, Canada, Giappone o negli Altri Paesi in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle applicabili disposizioni della legge locale di detti stati o degli Altri Paesi ovvero in deroga rispetto alle medesime disposizioni.

L'adesione all'Offerta da parte di soggetti residenti in paesi diversi dall'Italia può essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari di tali paesi. È esclusiva responsabilità dei destinatari dell'Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all'Offerta, verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti. Non saranno accettate eventuali adesioni all'Offerta conseguenti ad attività di sollecitazione poste in essere in violazione delle limitazioni di cui sopra.

4 PARTECIPAZIONI DETENUTE DALL'OFFERENTE E DALLE PERSONE CHE AGISCONO DI CONCERTO

Alla data della presente Comunicazione, l'Offerente detiene n. 34.743.239 Azioni rappresentative, complessivamente, del 64,82% del capitale sociale dell'Emittente e del 67,83% dei relativi diritti di voto al netto delle Azioni Proprie.

Per completezza, si precisa che, alla data odierna, le Persone che Agiscono di Concerto non detengono direttamente o indirettamente tramite alcun veicolo diverso dall'Offerente alcuna Azione Piovan o altri strumenti finanziari emessi dall'Emittente o aventi come sottostante detti strumenti.

5 AUTORIZZAZIONI RICHIESTE DALLA NORMATIVA APPLICABILE

La promozione dell'Offerta non è soggetta all'ottenimento di alcuna autorizzazione.

6 SITO INTERNET PER LA PUBBLICAZIONE DEI COMUNICATI E DEI DOCUMENTI RELATIVI ALL'OFFERTA

Il Documento di Offerta, i comunicati e tutti i documenti relativi all'Offerta saranno disponibili, tra l'altro, sul sito *internet* dell'Emittente (www.piovan.com).

7 GLOBAL INFORMATION AGENT

Morrow Sodali S.p.A. (Sodali & Co), con sede legale in Roma, via XXIV Maggio 43, è stato nominato dall'Offerente quale *global information agent* (il "**Global Information Agent**") al fine di fornire informazioni relative all'Offerta a tutti gli azionisti dell'Emittente.

A tale scopo, sono stati predisposti dal Global Information Agent i seguenti canali informativi: un *account* di posta elettronica dedicato: opa.piovan@investor.sodali.com; numero verde: 800 137 257 (da rete fissa dall'Italia), linea diretta: +39 0697632419 (da rete fissa, mobile e dall'estero) e numero WhatsApp: +39 340 4029760. Tali numeri di telefono saranno attivi per tutta la durata del Periodo di Adesione, nei giorni feriali, dalle ore 9:00 alle ore 18:00 (*Central European Time*). Il sito *internet* di riferimento del *Global Information Agent* è <https://transactions.sodali.com/>.

8 CONSULENTI

L'Offerente è assistito da:

- Chiomenti, in qualità di consulente legale;

Comunicazione emessa da Automation Systems S.p.A. e diffusa al mercato da Piovan S.p.A. per conto di Automation Systems S.p.A.

- Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., in qualità di *advisor* finanziario;
- Intesa Sanpaolo S.p.A. – Divisione IMI *Corporate & Investment Banking* in qualità di intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni;

La presente comunicazione non costituisce né intende costituire un'offerta, invito o sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di strumenti finanziari, e non verrà posta in essere alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari di Piovan S.p.A. in nessun Paese in violazione della normativa ivi applicabile.

L'Offerta sarà effettuata a mezzo della pubblicazione del relativo Documento di Offerta previa approvazione di CONSOB. Il Documento di Offerta conterrà l'integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell'Offerta, incluse le modalità di adesione. La pubblicazione o diffusione della presente comunicazione in paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a restrizioni in base alla legge applicabile e pertanto qualsiasi persona soggetta alle leggi di qualsiasi paese diverso dall'Italia è tenuta ad assumere autonomamente informazioni su eventuali restrizioni previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili e assicurarsi di conformarsi alle stesse. Qualsiasi mancata osservanza di tali restrizioni potrebbe integrare una violazione della normativa applicabile del relativo paese. Nei limiti massimi consentiti dalla normativa applicabile, i soggetti coinvolti nell'Offerta devono intendersi esentati da qualsiasi responsabilità o conseguenza pregiudizievole eventualmente riveniente dalla violazione delle suddette restrizioni da parte delle suddette relative persone. La presente comunicazione è stata predisposta in conformità alla normativa italiana e le informazioni qui rese note potrebbero essere diverse da quelle che sarebbero state rese note ove la comunicazione fosse stata predisposta in conformità alla normativa di paesi diversi dall'Italia.

Nessuna copia della presente comunicazione né altri documenti relativi all'Offerta saranno, né potranno essere, inviati per posta o altrimenti trasmessi o distribuiti in qualsiasi o da qualsiasi Paese in cui le disposizioni della normativa locale possano determinare rischi di natura civile, penale o regolamentare ove informazioni concernenti l'Offerta siano trasmesse o rese disponibili ad azionisti di Piovan S.p.A. in tale Paese o altri Paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle leggi di tale Paese e qualsiasi persona che riceva tali documenti (inclusi quali custodi, fiduciari o trustee) è tenuta a non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire gli stessi verso o da nessun tale Paese.